



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 161 del 08/11/2012

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ACCREDITAMENTO E PROGRAMMAZIONE SANITARIA 26 ottobre 2012, n. 307

Art. 24, comma 5-bis L.R. 28 maggio 2004, n. 8 e s.m.i. - “Fisio Center s.r.l.”, con sede nel Comune di Fasano (Br), Via Di Tommaso n. 11/17. Mantenimento dell’accreditamento a seguito di trasformazione in Società a responsabilità limitata.

Il giorno 26 ottobre 2012, in Bari, nella sede del Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la Legge 25 Marzo 1974 n. 18 - Ordinamento degli uffici e stato giuridico del personale;

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 - Norme di Organizzazione dell’Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore di Area n. 3 del 09 settembre 2009 - Istituzione degli Uffici afferenti ai Servizi dell’Area di coordinamento Politiche per la Promozione della Salute, delle Persone e delle Pari Opportunità;

Vista la Determinazione n. 292 del 20 ottobre 2009 - Atto di assegnazione del personale agli Uffici del Servizio PGS;

Vista la nota n. AOO/005/372 dell’8/07/11 del Direttore dell’Area Politiche per la Promozione della Salute, delle Persone e delle Pari Opportunità;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1828 del 5/8/2011 - Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria. Disposizioni conseguenti alla cessazione del dirigente;

Vista la Determinazione del Direttore di Area n. 18 del 01/09/2011 - Conferimento incarico ad interim della Dirigenza dell'Ufficio 1° Accreditamenti;

Sulla base dell'istruttoria dalla quale emerge quanto segue:

L'art. 10, comma I della L. R. n. 8/2004 e s.m.i., al punto 2-bis, dispone che l'autorizzazione all'esercizio è trasmissibile in caso "passaggio da aziende individuali e/o società di persone, già autorizzate all'esercizio, a società di capitale con il vincolo della permanenza con una quota non inferiore al 51% nella compagine sociale del soggetto autorizzato all'esercizio".

L'art. 24, comma 5-bis, della stessa L.R. 28 maggio 2004, n. 8 e s.m.i. testualmente dispone: "La società di capitale autorizzata all'esercizio ai sensi del punto 2-bis) del comma I dell'articolo 10 mantiene l'accreditamento provvisorio e/o istituzionale, qualora posseduta dall'azienda e/o dalla società di persone, previa verifica della sussistenza dei titoli e dei requisiti".

E' successivamente intervenuta la L.R. n. 4/2010, che all'art. 12, comma 3 ha previsto che l'accesso alla fase di accreditamento istituzionale, per le strutture ed i soggetti che abbiano positivamente superato la fase del provvisorio accreditamento di cui all' art. 36 della L.R. n. 10/2007, avvenga previa presentazione di apposita istanza contenente l' autocertificazione, resa ai sensi di legge, circa il possesso dei requisiti strutturali e tecnologici previsti dai RR.RR. n. 3/2005 e n. 3/2010.

Il medesimo art. 12, al successivo comma 4, ha stabilito inoltre che qualora le strutture accreditate di cui all'art. 36 della L.R. n. 10/2007 non risultino in possesso dei requisiti strutturali e tecnologici, a seguito di verifica operata ai sensi dell' art. 29, comma 2, della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., si applicano le procedure di cui all'art. 27 della medesima legge regionale.

Con Determinazione Dirigenziale n. 356 del 5/11/2007 il Dirigente del Settore PGS dell'Assessorato alle Politiche della Salute ha disposto, ai sensi dell'art. 24, comma 5 L.R. n. 8/04 smi, il "trasferimento dell'accreditamento transitorio di cui è titolare il Dott. Danilo Ghirelli all'Associazione Professionale Dott. Danilo Ghirelli e Dott.ssa Milena Di Tano".

Tale Associazione fra professionisti si ritiene equiparabile alle società di persone e dunque rientrante nell'ambito di applicazione del combinato disposto dei citati artt. 10, comma 1, punto 2-bis e 24, comma 5-bis della L.R. n. 8/2004 s.m.i.

Peraltro, l'Ambulatorio di fisiokinesiterapia in questione rientra tra le strutture provvisoriamente accreditate.

Il Direttore Generale della ASL BR, infatti, a conclusione delle verifiche effettuate dal Dipartimento di Prevenzione ex D.G.R. n. 1398/2007, ha trasmesso al competente Servizio regionale PGS, con nota prot. n. 14884 del 04/03/2010, la Scheda Valutativa di Sintesi della struttura "Associazione professionale Ghirelli - Di Tano, Via Di Tommaso, 13, Fasano - Ambulatorio Medico fisioterapico riabilitativo" (cod. reg. 712500), dalla quale si evince che le citate verifiche si sono concluse con esito positivo.

In conformità a quanto previsto dalla L.R. n. 4/2010, avendo superato positivamente le verifiche per il passaggio al provvisorio accreditamento, la Dott.ssa Milena Di Tano, in qualità di Legale Rappresentante della struttura di che trattasi, ha inoltrato in data 11/12/2010 istanza per l'accesso alla fase di accreditamento istituzionale, contestualmente autocertificando il possesso di tutti i requisiti ulteriori di carattere strutturale e tecnologico previsti, per la tipologia di appartenenza della struttura, dal Regolamento Regionale n. 3/2005 s.m.i.

La struttura denominata "Associazione professionale Ghirelli - Di Tano" di Fasano (BR) risulta, pertanto, titolare di accreditamento istituzionale ai sensi dell'art. 12, co. 3 e 4, L.R. 4/2010 s.m.i.

Successivamente, la Dott.ssa Milena Di Tano con istanza del 07/04/2012 ha comunicato l'avvenuta costituzione della Società "FISIO CENTER Srl", con sede in Via Di Tommaso n. 11/17 a Fasano (BR), dichiarando di detenere il 51% del capitale sociale della predetta Società e di esserne amministratore unico, legale rappresentante e medico responsabile. Con la medesima nota, la dott.ssa Di Tano ha chiesto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 10, comma 1 punto 2-bis e 24, comma 5-bis della L.

R. n. 8/04 e s.m.i., il mantenimento dell'accreditamento in favore della neocostituita S.r.l.

Alla richiamata istanza la Dott.ssa Milena Di Tano ha, tra l'altro, allegato:

- l'atto costitutivo della Società a responsabilità limitata denominata "FISIO CENTER Srl", redatto in data 10/01/2012 dal Dott. Umberto Scialpi, notaio in Ceglie Messapica, con rep. n. 6603, racc. n. 4505, registrato a Ostuni il 10/01/2012 al n. 97 serie 1T, dal quale si evince che i titolari dell'autorizzazione all'esercizio - dott. Ghirelli e dott.ssa Di Tano in qualità di componenti della precedente Associazione Professionale - conservano complessivamente una quota di partecipazione al capitale sociale pari al 52%;

- il provvedimento del 03/04/2012, con il quale il Sindaco di Fasano ha autorizzato "l'aggiornamento dell'Autorizzazione Sanitaria n. 19 del 18.10.2007 per trasferimento della titolarità dell'attività sanitaria di Ambulatorio Medico Ortopedico Fisioterapico Riabilitativo dalla "Associazione Professionale Dott. Ghirelli e Dott.ssa Milena Di Tano" alla società "Fisio Center S.r.l.", di cui è Legale Rappresentante la Dott.ssa Milena Di Tano. La responsabilità sanitaria della struttura rimane affidata alla Dott.ssa Milena Di Tano, Medico chirurgo specialista in medicina fisica e riabilitazione".

Ad integrazione della documentazione allegata all'istanza del 7/04/2012, con successiva nota non datata, acquisita al protocollo del Servizio APS n. 1437 del 20/04/2012, è stato inviato il certificato di iscrizione alla CCIA di Brindisi, sezione Ordinaria, con numero REA 138308 e Codice Fiscale 02332250741, della costituita S.r.l., completo del certificato antimafia.

Considerato che il Dott. Danilo Ghirelli e la Dott.ssa Milena Di Tano risultano contitolari dell'autorizzazione all'esercizio n. 19 del 18/10/2007, rilasciata per l'esercizio di un ambulatorio medico ortopedico fisioterapico riabilitativo dal Sindaco del Comune di Fasano (BR) ed intestata "all'Associazione Professionale Dott. D. Ghirelli e Dott.ssa Milena Di Tano, di cui sono titolari i predetti dottori come sopra meglio generalizzati", nel caso di specie "soggetto autorizzato all'esercizio" ai sensi dell'art. 10, comma 1, punto 2-bis della L.R. 28 maggio 2004, n. 8 s.m.i. dovrà intendersi non un soggetto individuale, ma bensì un soggetto collettivo (Dott. Danilo Ghirelli e Dott.ssa Milena Di Tano).

Peraltro, la quota partecipativa nella neo-costituita Società di capitali da parte del predetto soggetto collettivo, titolare dell'autorizzazione all'esercizio, è complessivamente pari al 52%, dunque superiore al 51% di cui alle previsioni dell'art. 10, comma 2-bis L.R. n. 8/04 smi.

Per quanto innanzi esposto si propone, ai sensi dell'art. 24, comma 5-bis della L.R. n. 8/2004 s.m.i., il mantenimento dell'accreditamento istituzionale, riconosciuto all'Associazione Professionale Dott. D. Ghirelli e Dott.ssa Milena Di Tano" ex art. 12 L.R. n. 4/2010, in capo alla società "FISIO CENTER S.r.l.", con sede in Via Di Tommaso n. 11/17 a Fasano (BR), con la precisazione che l'efficacia del mantenimento di tale accreditamento, in applicazione della normativa innanzi citata, rimane subordinata:

- al vincolo della permanenza con una quota non inferiore al 51% nella compagine sociale del soggetto autorizzato all'esercizio;

- all'esito positivo della verifica del possesso degli ulteriori requisiti di carattere strutturale e tecnologico previsti dal Regolamento Regionale n. 3/2005 s.m.i, autocertificato dal legale rappresentante della struttura con l'istanza del 11/12/2010.

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero

indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il Dirigente Ufficio 1
Rossella Caccavo

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL
SERVIZIO ACCREDITAMENTI E
PROGRAMMAZIONE SANITARIA

Sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente dell'Ufficio Accreditamenti;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

DETERMINA

- Di disporre, per quanto esposto in narrativa ed ai sensi dell'art. 24, comma 5-bis della L.R. n.8/2004 s.m.i., il mantenimento dell'accredito istituzionale, riconosciuto all'Associazione Professionale Dott. D. Ghirelli e Dott.ssa Milena Di Tano" ex art. 12 L.R. n. 4/2010, in capo alla società "FISIO CENTER S.r.l.", con sede in Via Di Tommaso n. 11/17 - Fasano (BR);

- Di precisare che l'efficacia del mantenimento di tale accredito. in applicazione della normativa vigente, rimane subordinata:

- al vincolo della permanenza con una quota non inferiore al 51% nella compagine sociale del soggetto autorizzato all'esercizio;
- all'esito positivo della verifica del possesso degli ulteriori requisiti di carattere strutturale e tecnologico previsti dal Regolamento Regionale n. 3/2005 s.m.i, autocertificato dal legale rappresentante della struttura con l'istanza dell'11/12/2010;

- Di stabilire che la società "FISIO CENTER S.r.l.", con sede in Via Di Tommaso n. 11/17 - Fasano (BR), è obbligata al rispetto di quanto previsto all'art. 27 della L.R. 28/05/04 n. 8 e s.m.i.;

- Di notificare il presente provvedimento:

- al Legale Rappresentante della società "FISIO CENTER S.r.l.", con sede in Via Di Tommaso n. 11/17 - Fasano (BR)
- al Sindaco del Comune di Fasano (BR)
- al Direttore Generale dell'Azienda ASL BR.

Il presente provvedimento:

a) sarà pubblicato all'Albo del Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria/all'Albo Telematico

(ove disponibile);

b) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale ed in copia al Servizio Bilancio e Ragioneria;

c) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l'albo Telematico);

d) il presente atto, composto da n. 4 facciate, è adottato in originale;

e) viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente del Servizio APS

Silvia Papini
